

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

ANNO XX - NN. 11 - 12
NOVEMBRE-DICEBRE 2006

DIRETTORE
P. Francesco Ciccimarra

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, T. Moiraghi, G. Spada,
F. Aiello, A. Della Valle, A. Bertone,
M. P. Borrelli, L. Frighetto**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB - Roma.*

Gratis ai soci

Stampa: C.S.C. S.r.l.
Via A. Meucci 28
00012 - GUIDONIA (RM)

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it

AGIDAE

**Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica**



Presentazione

L'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica -, fondata nel 1959, è un'associazione di istituzioni ecclesiali, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente. Ad AGIDAE aderiscono anche Enti ed Istituzioni laiche che decidono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con i Sindacati Nazionali sia del settore scuola (FLC CGIL, CISL-UIL-SCUOLA, SNALS, SINASCA) che del settore socio-assistenziale (F.P. CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS-UIL), assiste gli enti associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative.

Iscrizioni

Per iscriversi all'AGIDAE è sufficiente inviare una domanda, su carta intestata, redatta dal gestore o dal legale rappresentante, nella quale sia riportata la congregazione di appartenenza o l'ente ecclesiastico, parrocchia, curia, seminario, ecc. e l'attività dell'Istituto (scuola materna, elementare, media inferiore e/o superiore, casa di riposo, casa per ferie, centro assistenza, pensionato, ecc.). In caso di cooperative, allegare lo statuto.

**Quote
associative**

Alla ricezione della richiesta di associazione, l'AGIDAE spedisce l'accettazione formale ed indicherà le modalità per effettuare il versamento della quota associativa annuale.

Nota: per anno si intende quello solare.

Riportiamo, di seguito, le quote associative per il 2006:

Istituti:	€ 270,00
Persone fisiche:	€ 140,00
Consulenti:	€ 500,00

**Variazioni
e disdette**

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	4
<i>Finanziaria 2007: alcune novità per il rapporto di lavoro</i> (Avv. E. Montemarano)	“	6
<i>Finanziaria 2007: l'emersione dal lavoro irregolare: un'occasione da non perdere</i> (Avv. E. Montemarano)	“	9
<i>Finanziaria 2007: aspetti contributivi</i> (Rag. E. Ferraro)	“	12
<i>T.F.R.: cosa cambia da gennaio 2007</i> (Rag. E. Ferraro)	“	14
<i>Contributi INPS anno 2007</i> (Rag. E. Ferraro)	“	16
<i>Linee guida per il rispetto della privacy dei dipendenti</i> (Avv. A. Montemarano)	“	18
<i>Il nuovo esame di maturità: approvato il disegno di legge n. 1961/2006</i> (Sr. M. Ippolito)	“	21
<i>Tabelle contributive Scuola Elementare Parificata</i> (Sr. M. A. Vai)	“	24
<i>L'ICI: dopo il Decreto Bersani anche la Giurisprudenza spiana la strada...</i> (Rag. A. Agostinis)	“	29
<i>Notizie dal FOND.E.R.: rilevazione delle esigenze formative degli aderenti a FOND.E.R.</i> (B. De Simone)	“	38
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	“	40
<i>Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 74/2006 – Prot. n. 11668</i>	“	40
NOTIZIE VARIE	“	47
T.F.R.	“	47
C ONSULENZA AGIDAE	“	48



Una legge fatta da un solo articolo composto da ben 1364 commi non trova riscontro nella storia della legislazione italiana e, forse, mondiale. Eppure questo Governo, dopo inenarrabili traversie, è riuscito nell'ardua impresa di confezionarla e farla approvare a pochi giorni dalla fine del 2006. Stiamo parlando, evidentemente, della Legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) sulla quale sono stati versati i classici fiumi di inchiostro, una legge che, come è noto, ha scontentato addirittura parti politicamente contrapposte, quasi ad evidenziare lo stato di confusione totale che ha caratterizzato l'attività del Governo e del Parlamento prima delle vacanze natalizie.

Dal punto di vista tecnico, questa legge è destinata a rimanere nella storia come un modello da non imitare mai più, se non altro per evitare che il Legislatore, per una seconda volta, sia costretto a coprirsi di ridicolo, ed il popolo italiano ad essere preso in giro da una miriade di norme <accatastate> in commi di inverosimile lunghezza o di assoluta incomprensione. Ne va di mezzo la credibilità dei Governanti e, soprattutto, il rispetto dei Governati. Si è toccato veramente il fondo al punto che lo stesso Presidente della Repubblica ha sentito il bisogno di intervenire formalmente richiedendo una radicale modifica della natura stessa della Legge Finanziaria, da tempo ritenuta la legge più importante dell'anno.

Quanto ai contenuti, la Finanziaria si propone come una vera e propria <onda lunga>, riprendendo, modificando ed ampliando i provvedimenti annunciati in precedenza dal Governo per i diversi settori della vita del Paese e, per quanto concerne le nostre Istituzioni, certamente non contribuisce a migliorare il clima di pessimismo che, dall'estate in poi, si è diffuso a causa di provvedimenti a dir poco sciagurati. Perché si abbia un'idea, anche sintetica, di come si stiano mettendo le cose, sembra opportuno ricordare quanto segue:

- **ICI.** Si è già scritto nel numero precedente di Documenti Agidae; con l'ormai celebre "Decreto Bersani" per gli Istituti è ripreso il <calvario> degli accertamenti e i rischi di soccombere sono, alla luce della novellata disciplina, elevatissimi. Non possono escludersi ricorsi alla Corte Costituzionale in materia di applicazione del principio della retroattività della legge, visto che i Comuni chiedono il pagamento delle cinque annualità pregresse, dopo che il Parlamento, con la L. 248/2006 aveva, invece, dichiarato non applicabile l'imposta. Comunque vada a finire, non ci sono motivi di intima allegria.
- **Imposta di Registro.** Il Collegato alla Finanziaria 2007 (il decreto n. 262/2006, convertito con la L. 286/2006), all'art. 45, ha stabilito che il moltiplicatore previsto dal comma 5, dell'articolo 52, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali

dei fabbricati classificati nel **Gruppo catastale B**, è rivalutato nella misura del **40 per cento**. E chi vi rientra? Basta effettuare il relativo riscontro per appurare che nel Gruppo B sono classificati i seguenti immobili: collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, case di cura ed ospedali, scuole, laboratori scientifici, cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti, ecc. Non occorrono commenti particolari per rendersi conto dell'elevato tasso di precisione utilizzato dal Legislatore per colpire soggetti ritenuti evidentemente dei pessimi contribuenti.

- **L'imposta sulle successioni e donazioni.** Con il predetto Collegato, il Governo ha <istituito> l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito... (art. 47). Tale imposta andrà normalmente a gravare nella misura dell'**8% del valore netto**.
- **Il TFR.** La legge Finanziaria 2007 prevede che, **a partire dal 1° gennaio 2007**, i datori di lavoro, **con almeno 50 dipendenti**, dovranno versare il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando, ad un Fondo di Previdenza Complementare <negoziale> oppure ad un apposito Fondo istituito presso l'INPS. Detto diversamente, essi non potranno più contare sulle predette somme per il finanziamento dell'attività; godranno, certo, di alcuni benefici fiscali, che, però, non compensano minimamente il danno che andranno a subire. Gli Enti si troveranno in condizione ordinaria di crisi di liquidità e, di conseguenza, non potranno che far ricorso al credito, con le conseguenze che ciascuno può immaginare.
- **La Previdenza complementare.** La Finanziaria ha imposto una forte accelerazione alla soluzione del problema della spesa pensionistica che, a breve, risulterà insostenibile per lo Stato. A fronte del prolungarsi della durata media di vita e del protrarsi della crisi di natalità del Paese, appare del tutto fuori luogo pensare di non dover innalzare l'età pensionabile. Il sistema non può che crollare. Di qui la necessità di far partire, con un anno di anticipo sul previsto, i Fondi della previdenza complementare con lo scopo di assicurare prestazioni pensionistiche che andranno ad integrare quelle della dimezzata previdenza obbligatoria. E' certo un nuovo scenario, soprattutto per le nuove generazioni, ma ha anche i suoi costi, sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori.

La legge rimette alle Parti Sociali la decisione di istituire i Fondi di previdenza complementare. E l'Agidae, insieme alle OO.SS. firmatarie dei due CCNL, ha deciso di percorrere questa nuova strada, di fare questo nuovo servizio agli Enti associati ritenendo altresì indelegabile un compito che chiederà molta applicazione e tanta responsabilità, trattandosi di assicurare ai lavoratori risorse economiche per quando la vita non riserverà loro le necessarie energie. Mai come ora, forse, è il caso di dire: che il Signore ci assista!

P. Francesco Ciccimarra

FINANZIARIA 2007:

Alcune novità per il rapporto di lavoro

Emanuele Montemarano

L'articolo unico della L. 296/07 contiene alcune disposizioni che producono effetti sui rapporti di lavoro. Si propone un sintetico dizionario delle principali novità che possono riguardare la gestione del personale degli Enti Ecclesiastici.

Appalti

La Finanziaria, in materia di appalti, è intervenuta sul quadro normativo già delineato dalla Legge Biagi del 2003 e dal Decreto Bersani del 2006, che hanno introdotto il regime della *solidarietà tra committente ed appaltatore*, in base al quale ***chi affida in appalto un'opera o un servizio è solidalmente responsabile con l'appaltatore del trattamento retributivo, contributivo e fiscale dei dipendenti dell'appaltatore stesso***. In concreto, ciò significa che, qualora un Istituto stipuli un contratto di appalto con un'impresa, i dipendenti di essa potranno agire direttamente in giudizio nei confronti dell'Ente Gestore. La norma, già rigorosa per la generalità delle imprese, è particolarmente aspra per gli Enti Ecclesiastici, tenendo conto della maggiore solvibilità degli stessi rispetto alla gran parte delle imprese che operano sul mercato in regime di responsabilità limitata. Ad integrazione del quadro normativo finora vigente, i commi 909 e seguenti della Finanziaria hanno apportato le seguenti novità:

a) vengono estesi al committente molti degli obblighi in materia di sicurezza relativamente ai dipendenti dell'appaltatore impiegati presso i locali del committente stesso; è altresì previsto che il committente risponda in solido con l'appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dagli stessi non risulti indennizzato dal-

l'INAIL;

b) con riferimento alla solidarietà tra committente ed appaltatore per il trattamento retributivo, previdenziale e fiscale dei dipendenti, la durata della solidarietà, che la Legge Biagi del 2003 stabiliva in un anno, viene estesa dalla Finanziaria a due anni dalla data di cessazione dell'appalto.

È, quindi, necessaria una crescente attenzione all'esternalizzazione delle attività, sia per l'inasprimento delle norme, che per il costante aumento delle attività degli Enti Ecclesiastici eseguite in appalto, conseguenza della contrazione del personale religioso. Un valido supporto per la corretta gestione degli appalti può essere certamente rappresentato dai sistemi di gestione per la qualità, che introducono le procedure e gli strumenti di controllo diretti a garantire sia la conformità giuridica degli appalti, che la verifica sulla qualità sostanziale dei servizi erogati dalle imprese esterne agli utenti delle attività degli Enti Ecclesiastici. Anche l'adozione del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 appare strumento indispensabile per la distinzione delle responsabilità tra committente ed appaltatore, come pure per obbligare i dipendenti impiegati da quest'ultimo nell'esecuzione del servizio a conformarsi al codice etico adottato dall'Ente.

Cuneo fiscale

Come ampiamente annunciato fin dalla campagna elettorale, il Parlamento, attraverso la legge Finanziaria, ha introdotto il cuneo fiscale. Si tratta di uno strumento di politica economica che consiste nella *riduzione del costo del lavoro*; in particolare, dalla base imponibile dell'IRAP si può dedurre una serie di costi, tra cui i contributi versati dal datore di lavoro riferiti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e le spese per la formazione degli apprendisti, per un importo di 5.000 euro a lavoratore, elevato a 10.000 euro nelle regioni del Sud Italia. Le deduzioni spetteranno, una volta avuta l'autorizzazione dalle competenti autorità europee, a decorrere da febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a decorrere dal mese di luglio 2007, con relativo conguaglio ad anno.

Contribuzione per gli apprendisti ed indennità di malattia

Il comma 773 della Finanziaria prevede che, a partire dal 1° gennaio 2007, la contribuzione a carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti sia elevata al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, computando a tali fini i lavoratori part-time in proporzione all'orario svolto. La disposizione trova applicazione altresì per tutte quelle tipologie contrattuali nelle quali la contribuzione è analoga a quella degli apprendisti.

DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva

A partire dal 1° luglio 2007, il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Con Decreto, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale provvederà, entro il 31 marzo 2007, a definire le modalità di rilascio ed i contenuti del DURC e le tipologie di irregolarità contributive considerate non ostative al rilascio. In materia di appalti, inoltre, il Decreto Bersani impone all'appaltante l'obbligo di sospendere il pagamento all'appaltatore in caso di mancata presentazione del DURC da parte di costui.

Lavoro irregolare: sanzioni amministrative

In caso di utilizzo di lavoro nero, con la Finanziaria 2007 sono ***quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative*** previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999. La disposizione non si applica a quelle sanzioni amministrative che hanno, già per legge, importi rivalutati periodicamente secondo l'indice ISTAT, come previsto, ad esempio, per la violazione degli obblighi sul collocamento dei disabili.

È altresì prevista la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 per l'omessa istituzione od esibizione del libro matricola e del libro paga.

Obbligo scolastico e inizio dell'attività lavorativa

Il comma 622 stabilisce che, a partire dall'a.s. 2007-2008, l'istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni. Di conseguenza, l'età per l'accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni.

Riposi e permessi per figli con grave handicap

In base al comma 1266 della Finanziaria, i lavoratori cui spettano i riposi ed i permessi relativi ai figli con handicap, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi, non retribuiti, in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. In altri termini: il diritto a permessi non retribuiti matura anche durante il congedo.

FINANZIARIA 2007

L'emersione dal lavoro irregolare: un'occasione da non perdere

Emanuele Montemarano

La necessità di recuperare risorse finanziarie ha indotto il Governo ad introdurre nella Finanziaria 2007 una sorta di ***mini-condono previdenziale***. Attraverso apposite procedure il datore di lavoro, che abbia in carico un lavoratore irregolare, ha la possibilità di regolarizzare la posizione previdenziale risparmiando sia sui contributi non versati sia sulle sanzioni non applicate.

Procedure collettive di emersione del lavoro nero

Con i commi 1192 e seguenti della Finanziaria è stata prevista una procedura di emersione per chi occupa lavoratori subordinati *non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria* nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 settembre 2007. Il percorso delineato è il seguente:

⇒ il datore di lavoro deve procedere ad un accordo aziendale con le RSU e, ove non presenti, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Nell'accordo vanno indicate le generalità dei lavoratori da regolarizzare ed i periodi precedenti che non possono andare oltre il quinquennio.

⇒ Una volta raggiunto l'accordo, occorre un verbale di conciliazione in sede sindacale ovvero davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro. L'accordo sottoscritto in tale sede ha effetto conciliativo ed inoppugnabile per i diritti di natura retributiva, per quelli ad essa connessi e conseguenti, derivanti dai fatti descritti nell'istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per gli stessi periodi. Per la prima volta, in forza di un provvedimento normativo, è possibile concludere accordi che hanno effetti anche sulla parte contributiva non prescritta avanti all'organo conciliativo collegiale costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro o avanti ad un rappresentante sindacale.

⇒ Il termine di prescrizione per i periodi di mancata contribuzione precedenti il periodo di regolarizzazione è di 5 anni.

⇒ La somma dovuta per ogni lavoratore regolarizzato **è pari a 2/3 di quanto dovuto** tempo per tempo per il periodo riconosciuto alle diverse gestioni assicurative: 1/5 va versato all'atto della presentazione dell'istanza all'INPS territorialmente competente (all'istanza va allegata la ricevuta del versamento, oltre a copia dell'accordo collettivo e di quello individuale) ed il residuo in 60 rate mensili senza interessi. I lavoratori non debbono versare alcunché quale quota a loro carico. La misura del trattamento previdenziale relativa al periodo regolarizzato è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

⇒ Il versamento della somma complessiva comporta l'estinzione dei reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e l'azzeramento delle sanzioni amministrative connesse.

⇒ Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione sono sospese per un anno le ispezioni e le verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto di regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli organi ispettivi hanno facoltà di verificare la eventuale fondatezza di nuovi elementi nella materia della regolarizzazione, ai fini di un'integrazione da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha tempo dodici mesi per regolarizzare, ove necessario, gli impianti alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva della regolarizzazione è affidata anche alla verifica, al termine dei dodici mesi, degli adempimenti in materia di sicurezza e salute da parte dell'ASL o dei servizi ispettivi delle DPL per le attività produttive previste nel DPCM n. 412/1997.

Le agevolazioni contributive di cui al precedente punto 4 sono sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato da parte dei lavoratori regolarizzati.

⇒ Le agevolazioni correlate alla pregressa regolarizzazione sono condizionate dal mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione, fatte salve le ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Procedure collettive di emersione del lavoro grigio

Con procedura analogamente a quella sopra esposta per l'emersione del lavoro nero, è stato definito un percorso di stabilizzazione dei rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto**, che presentano forti dubbi di regolarità in relazione alla disciplina vigente. L'arco temporale di riferimento per la procedura è quello compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 aprile 2007.

La procedura si articola nei seguenti passaggi:

⇒ I datori di lavoro interessati possono procedere ad accordi aziendali con le RSU e, ove non presenti, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Gli accordi sindacali promuovono la stabilizzazione dei rapporti

in lavoro subordinato ed il corretto utilizzo della tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto. L'accesso alla stabilizzazione è possibile anche per i datori di lavoro che siano destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei rapporti di lavoro. L'accordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistono le condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

⇒ Successivamente alla stipula dell'accordo collettivo, viene promosso avanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione, istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o in sede sindacale, un incontro per il raggiungimento di una conciliazione con la stabilizzazione del rapporto in lavoro subordinato. Se esso è a tempo indeterminato, trovano applicazione i *benefici economici, normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente*. L'atto di conciliazione è inoppugnabile e produce effetti sia sulla parte economica, che su quella contributiva, che, infine, su quella *risarcitoria per il periodo pregresso*. Le eventuali assunzioni a tempo indeterminato scaturite dalla procedura di stabilizzazione producono effetti anche ai fini del cuneo fiscale.

⇒ Gli atti di conciliazione sono subordinati al pagamento di una somma da parte del datore di lavoro alla gestione separata dell'INPS a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale. La somma è pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per i periodi di vigenza della collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

⇒ Il datore di lavoro deposita presso la sede INPS, territorialmente competente, l'atto di conciliazione, copia del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente stabilizzato e la ricevuta dell'avvenuto versamento alla gestione separata dell'INPS di una somma pari ad 1/3. La parte residua può essere versata in 36 rate mensili successive. Se il datore di lavoro non procede al versamento di quanto convenuto, si applicano le sanzioni previste in materia di omissione contributiva.

⇒ Il versamento della somma complessiva comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi in materia di versamenti contributivi o premi e l'azzeramento delle sanzioni amministrative connesse.

⇒ Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestati dai lavoratori interessati alle trasformazioni.

⇒ Il contratto di lavoro subordinato, susseguente alla stabilizzazione, non può avere una durata inferiore a 24 mesi. Esso, in assenza di particolari disposizioni ostative, può essere anche a tempo parziale.

Alla luce di quanto sopra, appare quanto mai opportuno, per i datori di lavoro, attivarsi secondo le indicazioni offerte dalla recente normativa, sia perché hanno la possibilità di regolarizzare situazioni legalmente non corrette, sia perché possono usufruire di benefici economici, fiscali e contributivi che diversamente non avrebbero.

FINANZIARIA 2007:

Aspetti contributivi

Ettore Ferraro

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha apportato significative modifiche in materia di lavoro. In queste pagine daremo una breve sintesi delle principali novità che dovranno essere approfondite con attenzione dagli addetti ai lavori preposti alla loro applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

- * **IRPEF:** cambiano le aliquote e gli scaglioni di reddito; vengono ripristinate le detrazioni d'imposta (in luogo delle deduzioni) per i redditi di lavoro dipendente e per i carichi di famiglia.
- * **ADDIZIONALI IRPEF:** Regioni e Comuni possono aumentare le aliquote nella misura massima dell'1,4% le prime e dello 0,8% i secondi.
Viene istituito l'acconto sull'addizionale comunale all'Irpef nella misura del 30% che sarà trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo. Il saldo, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, sarà trattenuto in un numero massimo di 11 rate a partire dal mese successivo al conguaglio.
- * **ASSEGNI FAMILIARI:** per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore o nuclei familiari con un solo genitore e un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono previste nuove tabelle per i livelli di reddito e la misura dell'assegno. Rivalutazione del 15% degli assegni per le altre tipologie.
Dal 2007 entrano a far parte del nucleo familiare, in cui siano presenti più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni, anche i figli di età superiore ai 18 anni e fino a 21, se studenti o apprendisti, previa autorizzazione INPS.
- * **CONTRIBUTI INPS/INPDAP:** aumento dello 0,30% dei contributi a carico dei dipendenti. Aumentano anche i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps (lavoratori a progetto; co.co.co.) nella misura del 23% per chi non ha altre forme previdenziali obbligatorie; del 16% negli altri casi.
- * **APPRENDISTATO:** contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura del 10%

sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che occupino fino a 9 dipendenti è previsto il seguente scaglionamento:

- 1,5% per il primo anno di contratto;
- 3,0% per il secondo anno;
- 10,0% per gli anni successivi.

Viene estesa agli apprendisti l'indennità giornaliera di malattia.

* **COLLABORATORI A PROGETTO**

- **Malattia:** indennità giornaliera di malattia a carico Inps per i lavoratori non iscritti ad altra forma previdenziale, nella misura di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'anno solare. Sono escluse le malattie di durata inferiore ai 4 giorni.
- **Maternità:** congedo parentale per parti, adozioni o affidamenti per il primo anno di vita del bambino, nella misura del 30%.
Estesa alle collaboratrici a progetto l'interdizione anticipata dal lavoro per complicità della gravidanza.

- * **COLLOCAMENTO:** obbligo di comunicazione di assunzione al Servizio Provinciale per l'Impiego di lavoratori dipendenti, colf, badanti, collaboratori a progetto, soci lavoratori, tirocinanti, entro il giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni di cessazioni e le variazioni di rapporto di lavoro, continueranno ad effettuarsi entro 5 giorni. In attesa della modulistica unificata, permane l'obbligo della denuncia nominativa all'Inail contestualmente all'assunzione.

- * **CONDONO SUL LAVORO SOMMERSO:** possibilità, per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori in nero, di regolarizzare, per un periodo non anteriore ai 5 anni, il rapporto di lavoro, presentando istanza all'Inps entro il 30 settembre 2007. Presupposto per poter accedere alla sanatoria, è la stipula di un accordo aziendale (o territoriale, se in Istituto non ci sono rappresentanze sindacali) e l'assunzione, per almeno due anni, dei lavoratori emersi.

Con la sanatoria, si estingueranno tutti i reati in materia di versamenti contributivi nonché di sanzioni amministrative e si verseranno (anche ratealmente) soltanto i due terzi dei contributi dovuti nei vari anni oggetto di condono.

E' previsto anche un condono per le co.co.co. con scadenza, però, al 30 aprile 2007.

- * **CONTRATTI DI SOLIDARIETA':** proroga al 31 dicembre 2007 dei contratti di solidarietà difensivi.

- * **LISTE DI MOBILITA':** proroga al 31 dicembre 2007 del diritto di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese con meno di quindici dipendenti, senza diritto all'indennità di mobilità.

T.F.R.:

Cosa cambia da gennaio 2007

Ettore Ferraro

Dal 1° gennaio 2007 entrerà in vigore la nuova disciplina sui fondi pensione, con un anno d'anticipo rispetto alla data del 1° gennaio 2008, prevista dal provvedimento di riforma (Dlgs n. 252/2005).

L'argomento che più interesserà aziende e dipendenti è quello relativo al Trattamento di Fine Rapporto di lavoro. Attraverso lo smobilizzo di questo fondo, infatti, la riforma punta a far decollare il settore della previdenza integrativa, che in futuro dovrà concorrere al sostentamento dei pensionati ai quali l'Inps e l'Inpdap non riusciranno più a garantire un reddito adeguato al fabbisogno personale.

Le nuove regole si applicheranno soltanto alle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007; pertanto, tutto il TFR maturato al 31 dicembre 2006, resterà presso il datore di lavoro e continuerà ad essere ge-

stito con le consuete modalità, mediante rivalutazione annuale, fino alla liquidazione al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (o anticipazione per i casi previsti dalla legge). Gli attori principali di questa riforma, risultano essere i lavoratori dipendenti. E' a questi ultimi, infatti, in quanto titolari del diritto al Trattamento di Fine Rapporto, che la legge impone di dover scegliere, nel termine di sei mesi, dove destinare il proprio TFR. Per i titolari di un rapporto di lavoro al 1° gennaio 2007, questo termine scadrà il 30 giugno 2007, mentre per gli assunti in corso d'anno, i sei mesi decorreranno dalla data di assunzione.

Le scelte non saranno univoche per tutti i dipendenti, ma condizionate da alcune variabili. Innanzitutto, la dimensione aziendale. Nelle imprese con meno di 50 dipendenti (sul territorio nazionale) i dipendenti

potranno effettuare le seguenti scelte:

- mantenere il TFR in azienda mediante esplicita richiesta ed incassarlo alla fine del rapporto di lavoro. Tale scelta può essere successivamente revocata;
- aderire mediante esplicita richiesta ad un fondo pensione liberamente scelto. **Tale scelta è irrevocabile;**
- non esprimere alcuna volontà. In tal caso opera il silenzio-assenso e il TFR andrà versato al fondo pensione collettivo, se esistente, oppure, in mancanza di fondi collettivi, al fondo costituito presso l'Inps.

Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, invece, i lavoratori non potranno optare per il mantenimento del TFR in azienda, ma dovranno scegliere:

- versamento ad un fondo pensione mediante scelta esplicita;
- mancata scelta esplicita: il TFR sarà versato al fondo pensione collettivo o, in mancanza, al fondo pensione gestito dall'Inps.

Nella prima fase di applicazione della legge, i datori di lavoro dovranno rilasciare ai propri dipendenti, entro il 31 dicembre 2006 (non sono previste sanzioni in caso di ritardo), un'informativa sulle scelte possibili in tema di conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare. La stessa informativa va rilasciata ai nuovi dipendenti all'atto dell'assunzione.

Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi a disposizione dei dipendenti per operare la loro scelta, i datori di lavoro devono rilasciare una seconda informativa a coloro che, alla data del 31 maggio 2007, non si siano ancora espressi sul conferimento del TFR.

Nell'informativa sarà indicato il fondo pensione al quale sarà trasferito il TFR in mancanza di una scelta esplicita entro i trenta giorni successivi (30 giugno 2007).

Quanto sopra riportato, vuole essere soltanto un primo approccio ad una normativa complessa, che necessita di ulteriori decreti di attuazione e sulla quale, inevitabilmente, bisognerà ritornare.

Il Ministero del Lavoro, vista la portata della norma, sul sito www.tfr.gov.it, illustra tutta la normativa in materia di TFR e fondi pensione.

CONTRIBUTI INPS ANNO 2007

Ettore Ferraro

Con effetto dal 1° gennaio 2007, la Legge Finanziaria dispone l'aumento dello 0,30% dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, per il funzionamento del FPLD.

Al momento non abbiamo notizie di riflessi dello smobilizzo del TFR e dei Fondi Pensione sulle aliquote contributive; pertanto, per il pagamento dei contributi INPS/INPDAP del mese di gennaio, bisognerà attenersi alle tabelle che seguono.

Eventuali rettifiche saranno applicate nei tempi e nei modi che l'INPS illustrerà nelle prossime circolari.

Nel 2007, inoltre, per gli Istituti che godono dell'esenzione CUAF (codice autorizzazione 1 c.), c'è da considerare anche l'aumento biennale dello 0,50%.

CONTRIBUTI INPS

Aliquota intera		Aliquota con esenzione CUAF	
FP	33,00%	FP	32,28%
DS	1,61%	DS	0,45%
Fondo TFR	0,20%	Fondo TFR	0,20%
CUAF	0,68%	Malattia	2,44%
Malattia	2,44%		
Maternità	0,24%		
TOTALE	38,17%	TOTALE	35,37%



di cui 9,19% a carico del lavoratore



di cui 9,19% a carico del lavoratore

CONTRIBUTI INPS SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE CON ESENZIONE CUA

DS	1,02%
Malattia	2,44%
Maternità	0%
Fondo TFR	0,20%
TOTALE	3,66%

Nessuna trattenuta a carico del lavoratore.

CONTRIBUTI INPS SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE CON ALIQUOTA INTERA

DS	1,61%
Malattia	2,44%
Maternità	0,81%
Fondo TFR	0,20%
CUAF	4,40%
TOTALE	9,46%

Nessuna trattenuta a carico del lavoratore.

CONTRIBUTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

AL TESORO

A carico Scuola	23,80%]	—————	Per Fondo Pensioni
A carico dipendente	8,85%]		
TOTALE	32,65%		

A carico dipendente	0,35%	—————	Per Fondo Previdenza e Credito
---------------------	-------	-------	--------------------------------

Al lavoratore, complessivamente, il carico è del 9,20% (cfr. L. 662/96, art. 1, co. 238, 239, 242, 243; L. 296/06, art. 1, c. 769).

LINEE GUIDA

PER IL RISPETTO DELLA PRIVACY

DEI DIPENDENTI

Armando Montemarano

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2006 è stata pubblicata la deliberazione n. 53/2006 del Garante per la privacy, con la quale sono state adottate le linee-guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati.

Lo scopo della deliberazione consiste nel fornire indicazioni e raccomandazioni riguardo alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali, sensibili e no, di lavoratori operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati.

I principi di protezione

I dati personali dei lavoratori possono essere trattati dal datore di lavoro nella misura in cui siano necessari per dare corretta esecuzione al rapporto di lavoro; talvolta sono anche indispensabili per attuare previsioni contenute in leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi. In ogni caso, deve trattarsi di informazioni pertinenti e non eccedenti, il cui trattamento deve avvenire:

- nel rispetto di principi di necessità e liceità;
- informando preventivamente e adeguatamente gli interessati;
- chiedendo preventivamente il consenso, ma solo negli specifici casi in cui questo sia richiesto dalla legge;
- rispettando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni impartite dal Garante nelle autorizzazioni di carattere generale rilasciate e, in particolare, nell'autorizzazione generale n. 1 del 2005;
- adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da quegli eventi rispetto ai quali il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere anche civilmente e penalmente, tra i quali accessi ed utilizzazioni indebite.

Sul piano generale è stato ribadito dal Garante che *il trattamento di dati personali riferibili a singoli lavoratori, anche sensibili, è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dal contratto individuale o collettivo di lavoro.*

I modelli organizzativi

Il titolare del trattamento deve essere individuato con riferimento all'effettivo centro di imputazione del rapporto di lavoro, al di là dello schema formalmente adottato dalla persona giuridica datrice di lavoro, al quale fine si può rivelare strumento molto utile il modello organizzativo che il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, obbliga tutti gli enti ad adottare.

I cartellini identificativi

Si possono determinare forme di diffusione dei dati personali dei lavoratori quando le informazioni devono essere riportate ed esibite su cartellini identificativi, appuntati ad esempio sull'abito o sulla divisa del lavoratore, o con lo scopo di migliorare il rapporto fra operatori ed utenti o clienti oppure, come accade nei cantieri edili, per ottemperare a precise disposizioni di legge.

Al riguardo l'Autorità afferma che può essere eccessivo indicare sul cartellino identificativo del dipendente dati anagrafici o generalità: nella maggior parte dei casi può bastare un codice identificativo o il solo nome o soltanto il ruolo professionale.

Il diritto alle informazioni

Il lavoratore deve essere informato in modo puntuale sull'uso che verrà fatto dei suoi dati personali e gli deve essere consentito di esercitare agevolmente i diritti che la normativa sulla privacy gli riconosce (accesso ai dati, aggiornamento, rettifica, cancellazione, e così via). Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in modo chiaro tutte le informazioni in suo possesso entro quindici giorni dalla richiesta.

Nelle bacheche e negli spazi destinati alle affissioni nei luoghi di lavoro possono essere affissi soltanto ordini di servizio, turni lavorativi o feriali. Non si possono, invece, diffondere emolumenti percepiti, sanzioni disciplinari, assenze per malattia, adesione ad associazioni.

Senza consenso del lavoratore non si possono comunicare informazioni a terzi, quali ad esempio associazioni, tanto meno ad associazioni di datori di lavoro, di ex dipendenti o a conoscenti, familiari, parenti. Il consenso è necessario anche per pubblicare informazioni personali (foto e curricula) nella rete Intranet e, a maggior ragione, in Internet.

Le malattie

Il Garante esclude che si possano conservare in archivi centralizzati i dati biometrici dei dipendenti eventualmente trattati, mentre ribadisce che i dati sanitari devono essere conservati in fascicoli separati.

La legge prevede che la giustificazione delle assenze per malattia avvenga utilizzando un'apposita modulistica, consistente in un attestato di malattia da consegnare al datore di lavoro, che contiene la sola prognosi, vale a dire l'indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità, oltreché in un certificato di diagnosi da consegnare, a cura del lavoratore stesso, esclusivamente all'Inps o alla struttura pubblica indicata dallo stesso istituto d'intesa con la Regione, per consentire al lavoratore di ricevere l'indennità di malattia a carico dell'ente previdenziale.

Il Garante avverte che qualora dovessero essere presentati dai lavoratori certificati medici redatti su modulistica diversa da quella prevista dalla legge, nella quale i dati di prognosi e di diagnosi non siano separati, i datori di lavoro restano obbligati, quando possibile, ad adottare idonee misure ed accorgimenti volti a prevenirne la ricezione o, in ogni caso, ad oscurarli.

Gli infortuni sul lavoro

Per dare esecuzione ad obblighi di comunicazione relativi a dati sanitari, in taluni casi il datore di lavoro può anche venire a conoscenza delle condizioni di salute del lavoratore. L'ipotesi tipica è quella della denuncia all'Inail delle malattie professionali e degli infortuni occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica.

In tali casi, pur essendo legittima la conoscenza della diagnosi da parte del datore di lavoro, resta fermo a suo carico l'obbligo di limitarsi a comunicare all'ente assistenziale esclusivamente le informazioni sanitarie relative o collegate alla patologia denunciata, e non anche dati sulla salute relativi ad altre assenze che si siano verificate nel corso del rapporto di lavoro, la cui eventuale comunicazione sarebbe eccedente e non pertinente, con la conseguente loro inutilizzabilità, trattandosi di dati non rilevanti nel caso oggetto di denuncia.

Le misure organizzative

L'Autorità ha dettato, infine, alcune misure fisiche ed organizzative che i datori di lavoro devono adottare per rendere effettiva la protezione dei dati personali dei dipendenti:

- i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori vanno opportunamente protetti da indebite intrusioni;

- le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli lavoratori devono avvenire con modalità tali da escluderne l'indebita conoscenza da parte di terzi o di soggetti non designati quali incaricati;

- devono essere impartite chiare istruzioni agli incaricati, in ordine alla scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, anche con riguardo a dipendenti del medesimo datore di lavoro che non abbiano titolo per venire a conoscenza di particolari informazioni personali;

- vanno prevenute l'acquisizione e la riproduzione di dati personali trattati elettronicamente, in assenza di adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione e di documenti contenenti informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati;

- deve essere prevenuta l'involontaria acquisizione di informazioni personali da parte di terzi o di altri dipendenti; opportuni accorgimenti, ad esempio, devono essere presi in presenza di una particolare conformazione o dislocazione degli uffici, in assenza di misure idonee volte a prevenire la diffusione delle informazioni (la deliberazione porta come esempio il mancato rispetto di distanze di sicurezza o la trattazione di informazioni riservate in spazi aperti, anziché all'interno di locali chiusi).

IL NUOVO ESAME DI MATURITA':

Approvato il disegno di legge n. 1961/2006

Sr. Maria Ippolito

E' stato approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati, il 10 dicembre 2006, il testo del Decreto Legislativo n. 1961 che innova le precedenti norme applicative riguardanti l'esame di maturità. Il nuovo Regolamento entra in vigore già dall'anno scolastico in corso e dovrà essere attuato fin dalla prossima sessione dell'esame di maturità, fatta eccezione per la disciplina dei debiti e dei crediti, che, rientrando in un piano triennale, andrà a regime dagli esami di Stato di giugno 2009. Ecco come si caratterizzerà il prossimo esame di maturità:

I. Ammissione

Sono ammessi:

a) gli alunni delle Scuole statali e paritarie che:

- *abbiano frequentato l'ultimo anno di corso,*
- *siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale,*
- *abbiano saldato precedenti debiti formativi;*

b) con gli stessi requisiti della lettera a), gli alunni delle Scuole pareggiate o legalmente riconosciute funzionanti fino al completamento del corso;

c) sono, inoltre, ammessi per merito con l'abbreviazione di un anno, gli alunni delle Scuole statali e paritarie e gli alunni delle Scuole pareggiate o legalmente riconosciute che:

- *abbiano riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,*
- *abbiano seguito un regolare corso di istruzione superiore,*
- *abbiano riportato, negli scrutini finali dei due anni precedenti al penultimo, non meno di sette decimi in ciascuna disciplina.*

II. Candidati esterni

L'ammissione di candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare che accerti la preparazione precedente. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, garantisce comunque l'idoneità all'ultimo anno di corso.

La domanda di ammissione agli esami di Stato va rivolta, dai privatisti, alle Scuole statali e paritarie del Comune di residenza, salvo eccezioni.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono possedere la residenza nella località dell'Istituto scelto come sede d'esame ed aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

III. Contenuto ed esito dell'esame

L'esame conclusivo del corso di studi è finalizzato all'accertamento di conoscenze e competenze alla base culturale e alle capacità critiche. Delle tre prove scritte d'esame, la prima deve accertare la padronanza della lingua italiana; la seconda è specifica e caratteristica per ciascun tipo di studi; la terza, a carattere pluridisciplinare, è espressione dell'autonomia didattica ed è strettamente collegata al Piano dell'Offerta Formativa di ciascun Istituto. Consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera.

Nei settori tecnici e professionali, la seconda prova si può articolare in più di una giornata.

Il credito scolastico passa da 20 a 25 punti ed il colloquio scende da 35 a 30. Per la prima volta viene introdotta, all'esame di maturità, la possibilità di conferire al candidato anche la *lode*.

IV. Commissioni e sede d'esame

I Commissari di esame sono sei: tre esterni e tre interni. I Commissari esterni sono nominati tra i docenti di Istituti *statali* di istruzione superiore. Sono esclusi, di conseguenza, i docenti abilitati delle Scuole paritarie.

Ogni classe può essere formata da un numero massimo di 35 candidati, di cui il 50%, al massimo, può essere costituito da candidati esterni.

Ciascuna Commissione di Istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una Commissione di Istituto statale o paritario.

V. Alcune osservazioni

Il provvedimento legislativo si inquadra in un dibattito culturale specifico all'interno della Scuola e della società italiana in generale, una discussione che viene da lontano e che verte, fondamentalmente, sul tema della qualità e dell'efficacia dell'esame conclusivo della Scuola secondaria superiore. Diverse le correnti di pen-

siero: da chi propugna un esame affidato totalmente ad una Commissione interna di docenti, a chi, invece, vorrebbe ripristinare antiche regole che affidavano ad una Commissione esterna l'esito della prova finale. La prima ipotesi muove dall'idea secondo la quale nessuno, più di coloro che hanno seguito il processo educativo e cognitivo lungo un arco temporale pluriennale, è in grado di offrire un giudizio finale aderente alle reali competenze acquisite. La seconda, invece, si ispira all'idea che solo chi è "esterno" alla Scuola può assicurare la necessaria imparzialità di giudizio che si richiede soprattutto quando dal voto finale dell'esame possono scaturire effetti significativi per il prosieguo ulteriore del percorso scolastico: accesso all'Università, borse di studio, ecc..

Il Disegno di Legge si colloca, come si è potuto notare, a metà strada, assicurando, da un lato, una significativa presenza dei membri interni (50%) e, dall'altra, caratterizzando la Commissione con il requisito della "estraneità" alla Scuola, requisito garantito dall'altro 50% dei Commissari e dal Presidente della Commissione.

L'esperienza derivata dall'ultima Riforma non è stata valutata positivamente in termini di serietà di risultati; di qui l'ennesimo tentativo dell'autorità scolastica di intervenire per prevenire abusi o comportamenti non confacenti alla dignità della Scuola. Si tratta, quindi, di *porre rimedio* ad una situazione che si lascia solo intuire come sottofondo.

Nell'enfasi della Riforma, tuttavia, non può passare sotto silenzio l'atteggiamento, *assolutamente negativo*, assunto dal Legislatore nei confronti dei dirigenti e dei docenti della Scuola paritaria, ai quali viene negata la possibilità di far parte delle Commissioni d'esame in qualità di membri esterni o di Presidenti. Si è tentato di spiegare il tutto con rilievi di carattere giuridico-costituzionale, che, in realtà, appaiono assolutamente inconsistenti e del tutto non credibili, anche alla luce della vigente legislazione scolastica. In un Paese serio, non può impunemente sostenersi che comportamenti istituzionali, *consolidati dal tempo*, diventino improvvisamente incostituzionali.

E dire che, a tenore della Legge 62/2000, la Scuola paritaria è parte integrante del *Sistema nazionale di istruzione e formazione*, in quanto autorizzata dalla Legge a rilasciare titoli di studio legalmente validi, essendo dotata di docenti con titoli accademici e professionali esattamente come i colleghi della Scuola statale.

In questo autentico *azzeramento* del rispetto professionale di dirigenti e docenti della Scuola paritaria, si coglie un evidente pregiudizio nei confronti di essa, proprio da parte di chi la riconosce e la controlla, non rendendosi conto che, in tal modo, non fa che mettere in dubbio i propri comportamenti autorizzativi e di controllo.

Il nuovo esame di Stato porrà a carico delle Scuole paritarie un ulteriore onere: il costo dei Commissari interni, che fino ad oggi era sostenuto dallo Stato in quanto si trattava, e si tratta, di un servizio di interesse pubblico. Il nuovo Regolamento ritiene, paradossalmente, che sia costituzionalmente legittimo che solo una parte dei membri della Commissione d'esame, svolga un pubblico servizio, sia remunerata dallo Stato; dell'altra parte, *ne verbum quidem*, non è un problema dello Stato! Ecco l'altra grande novità che il nuovo Governo ci ha rifilato!

La verità amara di questi aspetti va ricercata non tanto in ragioni costituzionali, ma in motivazioni di carattere politico. Che almeno si abbia il coraggio della verità!

TABELLE CONTRIBUTIVE

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

Sr. Maria Annunciata Vai

Riteniamo ancora utile la pubblicazione delle tabelle INPDAP, da applicare **solo al personale religioso** insegnante presso le Scuole Elementari Parificate della propria Congregazione di appartenenza.

Nelle tabelle seguenti, riportanti la situazione al 1° gennaio 2007, è stata introdotta l'I.V.C. (Indennità di Vacanza Contrattuale), prevista dalla fase di contrattazione in atto, che sarà riassorbita dagli aumenti che verranno concordati.

Sul versante dei contributi previdenziali ed assistenziali da versare sia all'INPS che all'INPDAP, rimandiamo allo schema approntato dal Rag. Ettore Ferraro, che ha tenuto conto dell'aumento dello 0,30% di contributi a carico del lavoratore, previsto dal comma 769 della Legge Finanziaria, da applicarsi anche per gli iscritti all'INPDAP.

EX I CATEGORIA – GENNAIO 2007

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex I	Totale	IVC 50% T.I.	Super. ante '86	Totale
2006	1	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	20,18	0	15.317,28
2005	2	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	20,18	0	15.317,28
2004	3	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	20,18	0	15.317,28
2003	4	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	20,18	0	15.317,28
2002	5	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	20,18	0	15.317,28
2001	6	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	20,18	0	15.317,28
2000	7	9.011,34	6.285,76	403,00	0	15.700,10	20,18	0	15.720,28
1999	8	9.011,34	6.285,76	403,00	0	15.700,10	20,18	0	15.720,28
1998	9	9.011,34	6.285,76	403,00	0	15.700,10	20,18	0	15.720,28
1997	10	9.011,34	6.285,76	671,56	0	15.968,66	20,18	0	15.988,84
1996	11	9.011,34	6.285,76	671,56	0	15.968,66	20,18	0	15.988,84
1995	12	9.011,34	6.285,76	671,56	0	15.968,66	20,18	0	15.988,84
1994	13	9.011,34	6.285,76	671,56	2.791,38	18.760,04	20,18	0	18.780,22
1993	14	9.011,34	6.285,76	1.040,82	2.791,38	19.129,30	20,18	0	19.149,48
1992	15	9.011,34	6.285,76	1.376,52	2.791,38	19.465,00	20,18	0	19.485,18
1991	16	9.011,34	6.285,76	1.376,52	2.791,38	19.465,00	20,18	0	19.485,18
1990	17	9.011,34	6.285,76	1.826,36	2.791,38	19.914,84	20,18	0	19.935,02
1989	18	9.011,34	6.285,76	1.826,36	2.791,38	19.914,84	20,18	0	19.935,02
1988	19	9.011,34	6.285,76	1.998,37	2.791,38	20.086,85	20,18	0	20.107,03
1987	20	9.011,34	6.285,76	1.998,37	2.791,38	20.086,85	20,18	0	20.107,03
1986	21	9.011,34	6.285,76	2.217,80	2.791,38	20.306,28	20,18	967,07	21.293,53
1985	22	9.011,34	6.285,76	2.217,80	2.791,38	20.306,28	20,18	967,07	21.293,53
1984	23	9.011,34	6.285,76	2.323,65	2.791,38	20.412,13	20,18	872,52	21.304,83
1983	24	9.011,34	6.285,76	2.323,65	2.791,38	20.412,13	20,18	1.053,28	21.485,59
1982	25	9.011,34	6.285,76	2.429,50	2.791,38	20.517,98	20,18	947,16	21.485,32
1981	26	9.011,34	6.285,76	2.429,50	2.791,38	20.517,98	20,18	1.050,04	21.588,20
1980	27	9.011,34	6.285,76	3.272,11	2.791,38	21.360,59	20,18	1.098,54	22.479,31
1979	28	9.011,34	6.285,76	3.272,11	2.791,38	21.360,59	20,18	1.098,54	22.479,31
1978	29	9.011,34	6.285,76	3.424,96	2.791,38	21.513,44	20,18	1.250,29	22.783,91
1977	30	9.011,34	6.285,76	3.448,46	2.791,38	21.536,94	20,18	1.250,29	22.807,41
1976	31	9.011,34	6.285,76	3.577,81	2.791,38	21.666,29	20,18	1.407,20	23.093,67
1975	32	9.011,34	6.285,76	3.735,59	2.791,38	21.824,07	20,18	1.407,20	23.251,45
1974	33	9.011,34	6.285,76	3.864,94	2.791,38	21.953,42	20,18	1.558,94	23.532,54
1973	34	9.011,34	6.285,76	3.888,44	2.791,38	21.976,92	20,18	1.558,94	23.556,04
1972	35	9.011,34	6.285,76	3.577,81	2.791,38	21.666,29	20,18	1.710,68	23.397,15
1971	36	9.011,34	6.285,76	4.009,53	2.791,38	22.098,01	20,18	1.710,68	23.828,87
1970	37	9.011,34	6.285,76	4.189,55	2.791,38	22.278,03	20,18	1.867,59	24.165,80
1969	38	9.011,34	6.285,76	4.213,04	2.791,38	22.301,52	20,18	1.867,59	24.189,29
1968	39	9.011,34	6.285,76	4.314,40	2.791,38	22.402,88	20,18	2.019,18	24.442,24
1967	40	9.011,34	6.285,76	4.337,90	2.791,38	22.426,38	20,18	2.019,18	24.465,74
1966	41	9.011,34	6.285,76	4.441,19	2.791,38	22.529,67	20,18	2.079,08	24.628,93
1965	42	9.011,34	6.285,76	4.545,25	2.791,38	22.633,73	20,18	2.079,08	24.732,99

EX II CATEGORIA – GENNAIO 2007

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex II	Totale	IVC 50% T.I.	Super. ante '86	Totale
2006	1	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	19,25	0	15.316,35
2005	2	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	19,25	0	15.316,35
2004	3	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	19,25	0	15.316,35
2003	4	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	19,25	0	15.316,35
2002	5	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	19,25	0	15.316,35
2001	6	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	19,25	0	15.316,35
2000	7	9.011,34	6.285,76	403,00	0	15.700,10	19,25	0	15.719,35
1999	8	9.011,34	6.285,76	403,00	0	15.700,10	19,25	0	15.719,35
1998	9	9.011,34	6.285,76	403,00	0	15.700,10	19,25	0	15.719,35
1997	10	9.011,34	6.285,76	671,56	0	15.968,66	19,25	0	15.987,91
1996	11	9.011,34	6.285,76	671,56	0	15.968,66	19,25	0	15.987,91
1995	12	9.011,34	6.285,76	671,56	0	15.968,66	19,25	0	15.987,91
1994	13	9.011,34	6.285,76	671,56	1.961,05	17.929,71	19,25	0	17.948,96
1993	14	9.011,34	6.285,76	1.040,82	1.961,05	18.298,97	19,25	0	18.318,22
1992	15	9.011,34	6.285,76	1.376,52	1.961,05	18.634,67	19,25	0	18.653,92
1991	16	9.011,34	6.285,76	1.376,52	1.961,05	18.634,67	19,25	0	18.653,92
1990	17	9.011,34	6.285,76	1.787,10	1.961,05	19.045,25	19,25	0	19.064,50
1989	18	9.011,34	6.285,76	1.787,10	1.961,05	19.045,25	19,25	0	19.064,50
1988	19	9.011,34	6.285,76	1.977,68	1.961,05	19.235,83	19,25	0	19.255,08
1987	20	9.011,34	6.285,76	1.977,68	1.961,05	19.235,83	19,25	0	19.255,08
1986	21	9.011,34	6.285,76	2.215,59	1.961,05	19.473,74	19,25	1.169,85	20.662,84
1985	22	9.011,34	6.285,76	2.215,59	1.961,05	19.473,74	19,25	1.169,85	20.662,84
1984	23	9.011,34	6.285,76	2.313,76	1.961,05	19.571,91	19,25	1.087,40	20.678,56
1983	24	9.011,34	6.285,76	2.313,76	1.961,05	19.571,91	19,25	1.268,16	20.859,32
1982	25	9.011,34	6.285,76	2.411,92	1.961,05	19.670,07	19,25	1.171,25	20.860,57
1981	26	9.011,34	6.285,76	2.411,92	1.961,05	19.670,07	19,25	1.259,05	20.948,37
1980	27	9.011,34	6.285,76	3.215,07	1.961,05	20.473,22	19,25	1.330,04	21.822,51
1979	28	9.011,34	6.285,76	3.238,40	1.961,05	20.496,55	19,25	1.330,04	21.845,84
1978	29	9.011,34	6.285,76	3.360,23	1.961,05	20.618,38	19,25	1.490,11	22.127,74
1977	30	9.011,34	6.285,76	3.383,73	1.961,05	20.641,88	19,25	1.490,11	22.151,24
1976	31	9.011,34	6.285,76	3.505,39	1.961,05	20.763,54	19,25	1.655,33	22.438,12
1975	32	9.011,34	6.285,76	3.663,17	1.961,05	20.921,32	19,25	1.655,33	22.595,90
1974	33	9.011,34	6.285,76	3.784,84	1.961,05	21.042,99	19,25	1.815,38	22.877,62
1973	34	9.011,34	6.285,76	3.808,34	1.961,05	21.066,49	19,25	1.815,38	22.901,12
1972	35	9.011,34	6.285,76	3.900,55	1.961,05	21.158,70	19,25	1.975,44	23.153,39
1971	36	9.011,34	6.285,76	3.924,05	1.961,05	21.182,20	19,25	1.975,44	23.176,89
1970	37	9.011,34	6.285,76	4.098,55	1.961,05	21.356,70	19,25	2.140,67	23.516,62
1969	38	9.011,34	6.285,76	4.122,05	1.961,05	21.380,20	19,25	2.140,67	23.540,12
1968	39	9.011,34	6.285,76	4.217,75	1.961,05	21.475,90	19,25	2.300,73	23.795,88
1967	40	9.011,34	6.285,76	4.241,25	1.961,05	21.499,40	19,25	2.300,73	23.819,38
1966	41	9.011,34	6.285,76	4.338,75	1.961,05	21.596,90	19,25	2.366,29	23.982,44
1965	42	9.011,34	6.285,76	4.442,82	1.961,05	21.700,97	19,25	2.366,29	24.086,51

EX III CATEGORIA – GENNAIO 2007

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex III	Totale	IVC 50% T.I.	Super. ante '86	Totale
2006	1	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	18,11	0	15.315,21
2005	2	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	18,11	0	15.315,21
2004	3	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	18,11	0	15.315,21
2003	4	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	18,11	0	15.315,21
2002	5	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	18,11	0	15.315,21
2001	6	9.011,34	6.285,76	0	0	15.297,10	18,11	0	15.315,21
2000	7	9.011,34	6.285,76	403,00	0	15.700,10	18,11	0	15.718,21
1999	8	9.011,34	6.285,76	403,00	0	15.700,10	18,11	0	15.718,21
1998	9	9.011,34	6.285,76	403,00	0	15.700,10	18,11	0	15.718,21
1997	10	9.011,34	6.285,76	671,56	0	15.968,66	18,11	0	15.986,77
1996	11	9.011,34	6.285,76	671,56	0	15.968,66	18,11	0	15.986,77
1995	12	9.011,34	6.285,76	671,56	0	15.968,66	18,11	0	15.986,77
1994	13	9.011,34	6.285,76	671,56	938,73	16.907,39	18,11	0	16.925,50
1993	14	9.011,34	6.285,76	1.040,82	938,73	17.276,65	18,11	0	17.294,76
1992	15	9.011,34	6.285,76	1.376,52	938,73	17.612,35	18,11	0	17.630,46
1991	16	9.011,34	6.285,76	1.376,52	938,73	17.612,35	18,11	0	17.630,46
1990	17	9.011,34	6.285,76	1.786,07	938,73	18.021,90	18,11	0	18.040,01
1989	18	9.011,34	6.285,76	1.786,07	938,73	18.021,90	18,11	0	18.040,01
1988	19	9.011,34	6.285,76	1.922,93	938,73	18.158,76	18,11	0	18.176,87
1987	20	9.011,34	6.285,76	1.922,93	938,73	18.158,76	18,11	0	18.176,87
1986	21	9.011,34	6.285,76	2.139,53	938,73	18.375,36	18,11	1.555,15	19.948,62
1985	22	9.011,34	6.285,76	2.139,53	938,73	18.375,36	18,11	1.555,15	19.948,62
1984	23	9.011,34	6.285,76	2.223,61	938,73	18.459,44	18,11	1.495,66	19.973,21
1983	24	9.011,34	6.285,76	2.223,61	938,73	18.459,44	18,11	1.676,42	20.153,97
1982	25	9.011,34	6.285,76	2.307,69	938,73	18.543,52	18,11	1.592,34	20.153,97
1981	26	9.011,34	6.285,76	2.307,69	938,73	18.543,52	18,11	1.680,14	20.241,77
1980	27	9.011,34	6.285,76	3.029,59	938,73	19.265,42	18,11	1.766,49	21.050,02
1979	28	9.011,34	6.285,76	3.053,09	938,73	19.288,92	18,11	1.766,49	21.073,52
1978	29	9.011,34	6.285,76	3.160,67	938,73	19.396,50	18,11	1.940,64	21.355,25
1977	30	9.011,34	6.285,76	3.184,17	938,73	19.420,00	18,11	1.940,64	21.378,75
1976	31	9.011,34	6.285,76	3.268,25	938,73	19.504,08	18,11	2.119,95	21.642,14
1975	32	9.011,34	6.285,76	3.426,03	938,73	19.661,86	18,11	2.119,95	21.799,92
1974	33	9.011,34	6.285,76	3.557,10	938,73	19.792,93	18,11	2.294,10	22.105,14
1973	34	9.011,34	6.285,76	3.580,60	938,73	19.816,43	18,11	2.294,10	22.128,64
1972	35	9.011,34	6.285,76	3.662,96	938,73	19.898,79	18,11	2.478,58	22.395,48
1971	36	9.011,34	6.285,76	3.686,46	938,73	19.922,29	18,11	2.478,58	22.418,98
1970	37	9.011,34	6.285,76	3.850,85	938,73	20.086,68	18,11	2.647,57	22.752,36
1969	38	9.011,34	6.285,76	3.874,35	938,73	20.110,18	18,11	2.647,57	22.775,86
1968	39	9.011,34	6.285,76	3.959,68	938,73	20.195,51	18,11	2.821,72	23.035,34
1967	40	9.011,34	6.285,76	3.983,18	938,73	20.219,01	18,11	2.821,72	23.058,84
1966	41	9.011,34	6.285,76	4.070,06	938,73	20.305,89	18,11	2.879,13	23.203,13
1965	42	9.011,34	6.285,76	4.174,13	938,73	20.409,96	18,11	2.879,13	23.307,20

EX IV CATEGORIA – GENNAIO 2007

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Totale	IVC 50% T.I.	Super. ante '86	Totale
2006	1	9.011,34	6.285,76	0	15.297,10	17,06	0	15.314,16
2005	2	9.011,34	6.285,76	0	15.297,10	17,06	0	15.314,16
2004	3	9.011,34	6.285,76	0	15.297,10	17,06	0	15.314,16
2003	4	9.011,34	6.285,76	0	15.297,10	17,06	0	15.314,16
2002	5	9.011,34	6.285,76	0	15.297,10	17,06	0	15.314,16
2001	6	9.011,34	6.285,76	0	15.297,10	17,06	0	15.314,16
2000	7	9.011,34	6.285,76	403,00	15.700,10	17,06	0	15.717,16
1999	8	9.011,34	6.285,76	403,00	15.700,10	17,06	0	15.717,16
1998	9	9.011,34	6.285,76	403,00	15.700,10	17,06	0	15.717,16
1997	10	9.011,34	6.285,76	671,56	15.968,66	17,06	0	15.985,72
1996	11	9.011,34	6.285,76	671,56	15.968,66	17,06	0	15.985,72
1995	12	9.011,34	6.285,76	671,56	15.968,66	17,06	0	15.985,72
1994	13	9.011,34	6.285,76	671,56	15.968,66	17,06	0	15.985,72
1993	14	9.011,34	6.285,76	1.040,82	16.337,92	17,06	0	16.354,98
1992	15	9.011,34	6.285,76	1.376,52	16.673,62	17,06	0	16.690,68
1991	16	9.011,34	6.285,76	1.376,52	16.673,62	17,06	0	16.690,68
1990	17	9.011,34	6.285,76	1.752,50	17.049,60	17,06	0	17.066,66
1989	18	9.011,34	6.285,76	1.752,50	17.049,60	17,06	0	17.066,66
1988	19	9.011,34	6.285,76	1.858,45	17.155,55	17,06	0	17.172,61
1987	20	9.011,34	6.285,76	1.858,45	17.155,55	17,06	0	17.172,61
1986	21	9.011,34	6.285,76	2.031,10	17.328,20	17,06	2.075,64	19.420,90
1985	22	9.011,34	6.285,76	2.031,10	17.328,20	17,06	2.075,64	19.420,90
1984	23	9.011,34	6.285,76	2.092,62	17.389,72	17,06	2.047,16	19.453,94
1983	24	9.011,34	6.285,76	2.092,62	17.389,72	17,06	2.227,92	19.634,70
1982	25	9.011,34	6.285,76	2.154,14	17.451,24	17,06	2.121,97	19.590,27
1981	26	9.011,34	6.285,76	2.154,14	17.451,24	17,06	2.209,51	19.677,81
1980	27	9.011,34	6.285,76	2.758,39	18.055,49	17,06	2.363,11	20.435,66
1979	28	9.011,34	6.285,76	2.781,89	18.078,99	17,06	2.363,11	20.459,16
1978	29	9.011,34	6.285,76	3.068,33	18.365,43	17,06	2.559,82	20.942,31
1977	30	9.011,34	6.285,76	3.091,83	18.388,93	17,06	2.559,82	20.965,81
1976	31	9.011,34	6.285,76	3.176,84	18.473,94	17,06	2.761,70	21.252,70
1975	32	9.011,34	6.285,76	3.334,62	18.631,72	17,06	2.761,70	21.410,48
1974	33	9.011,34	6.285,76	3.419,64	18.716,74	17,06	2.958,41	21.692,21
1973	34	9.011,34	6.285,76	3.443,14	18.740,24	17,06	2.958,41	21.715,71
1972	35	9.011,34	6.285,76	3.528,15	18.825,25	17,06	3.155,11	21.997,42
1971	36	9.011,34	6.285,76	3.551,65	18.848,75	17,06	3.155,11	22.020,92
1970	37	9.011,34	6.285,76	3.698,48	18.995,58	17,06	3.356,99	22.369,63
1969	38	9.011,34	6.285,76	3.721,98	19.019,08	17,06	3.356,99	22.393,13
1968	39	9.011,34	6.285,76	3.789,72	19.086,82	17,06	3.553,70	22.657,58
1967	40	9.011,34	6.285,76	3.813,22	19.110,32	17,06	3.553,70	22.681,08
1966	41	9.011,34	6.285,76	3.928,53	19.225,63	17,06	3.645,22	22.887,91
1965	42	9.011,34	6.285,76	4.032,60	19.329,70	17,06	3.645,22	22.991,98

Corte di Cassazione (Sentenza n. 22587/2006) e Corte Costituzionale (Ordinanza n. 429/2006; Decisione del 6/12/2006)

L'ICI: DOPO IL *DECRETO BERSANI*

ANCHE LA GIURISPRUDENZA SPIANA

LA STRADA...

Angelo Agostinis

Sul problema dell'ICI si sta abbattendo negli ultimi tempi sugli Enti non commerciali una vera e propria tempesta. Tutti sanno quanto lavoro si è fatto nel recente passato per arginare gli effetti devastanti di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, discostandosi dalle espresse previsioni normative, aveva negato agli Enti in questione una esenzione che la legge, invece, riconosceva. Il Legislatore aveva provveduto a rettificare questa stortura mediante una interpretazione autentica inserita nella Legge Finanziaria 2006 (L. 248/2005).

Con il cambio di Governo, il Ministro Bersani ha provveduto a riportare indietro le lancette dell'orologio, facendo approvare, nell'estate 2006, un decreto-legge, successivamente trasformato nella L. 248/2006, con il quale, di fatto, si modifica il decreto legislativo 552/1992 istitutivo dell'imposta, e viene disposto che gli Enti non commerciali potranno beneficiare dell'esenzione soltanto nelle ipotesi in cui possono dimostrare di gestire l'attività in maniera *non esclusivamente commerciale*. Questa precisazione, intanto, ha già fatto scattare i primi accertamenti con lo scopo di richiedere il pagamento dell'imposta, rinviare eventualmente nelle sedi competenti la soluzione tecnica della norma, interrompere comunque i termini di prescrizione.

Ai Gestori, ora, si pone l'amletico dubbio: ai fini dell'imposta relativa agli anni pregressi deve considerarsi valida l'interpretazione autentica della L. 248/2005 o quella della disposizione della L. 248/2006? Alcuni Comuni, chiedendo l'imposta degli ultimi cinque anni, hanno evidentemente già optato per la soluzione a loro più favorevole, cioè la norma del *Decreto*

Bersani. Non mancano, tuttavia, fondate ragioni per asserire il contrario, e cioè che il comportamento giuridicamente più corretto è quello secondo il quale quando una norma *innova* una legge preesistente stabilendo condizioni peggiorative rispetto al passato non possa essere considerata retroattiva. Nel frattempo occorrerà attivarsi dinanzi alla Magistratura competente.

E mentre avveniva tutto ciò, la Corte di Cassazione, con la **sentenza del 20 ottobre 2006 n. 22587**, è intervenuta con un provvedimento straordinariamente nuovo su un altro caso: l'utilizzo di un bene non iscritto nel registro dei beni ammortizzabili ed il pagamento della plusvalenza. Anche qui si tratta di un dispositivo che si pone in netta contrapposizione a ciò che la normativa stabilisce in maniera espressa. Ecco la ricostruzione della fattispecie.

1) L'Ufficio delle Imposte Dirette aveva recuperato a tassazione, quale plusvalenza, la vendita di un immobile adibito ad albergo, di proprietà di una persona fisica, nonostante l'immobile fosse considerato dal contribuente bene personale, non avendolo mai inserito nel registro dei beni ammortizzabili, non avendo, quindi, ammortizzato le spese di acquisto e quelle per i miglioramenti.

2) Il contribuente si opponeva all'accertamento richiamandosi ai seguenti articoli del TUIR:

- *articolo 43, secondo comma*: “ omissis ... Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'art. 65, comma 1.....”;
- *articolo 65, comma 1*: “omissis Gli immobili di cui al comma 2 art. 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario”.

3) Il contribuente sosteneva che l'albergo, oggetto di accertamento, rientrava fra gli immobili non suscettibili di diversa destinazione e, con riferimento all'art. 65 comma 1, poteva essere, quindi, “considerato relativo all'impresa” solo se indicato nell'inventario. Da precisare che l'art. 43, comma 2, distingue gli immobili strumentali in due categorie:

- strumentali per utilizzo,
- strumentali per natura.

La *prima categoria* considera strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente nell'esercizio di imprese commerciali direttamente dal possessore dell'immobile e non da terzi, indipendentemente dalla loro categoria catastale. La *seconda categoria* comprende gli immobili che, per la loro caratteristica strutturale, non possono essere utilizzati diversamente senza radicali trasformazioni.

Si ricorda anche che sono sostanzialmente immobili strumentali per natura quelli indicati come tali dalla Nota della Direzione Generale del Catasto n. 3/330 del 3 febbraio 1989, vale a dire gli immobili classificati nelle categorie: **A/10** (uffici studi privati), **B, C, D, E**.

Fatte queste precisazioni, andiamo ad esaminare quanto deciso nella citata sentenza.

La Corte di Cassazione ritiene che “*non rileva la distinzione fra immobili strumentali per natura e per destinazione*”, bensì la distinzione fra immobili strumentali utilizzati direttamente dall'imprenditore e gli immobili strumentali non utilizzati dall'impresa o utilizzati da terzi.

Non riconosce quanto indicato nell'articolo 65, comma 1. Sentenzia, invece, che gli immobili utilizzati, di fatto, nell'esercizio di impresa, *sono da considerarsi comunque immobili strumentali*, indipendentemente dalla loro iscrizione nei registri d'inventario e dei beni ammortizzabili; conseguentemente, **in caso di vendita, generano plusvalenze** che “concorrono a formare il reddito soggetto a imposizione diretta”.

La sentenza riguarda un'impresa individuale, ma potrebbe interessare gli Enti non commerciali. Infatti, *l'articolo 144, comma 3*, del TUIR per gli Enti non commerciali precisa che: “*Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 3 bis*”.

In base a questo articolo, per gli Enti non commerciali, i beni sono da considerarsi relativi all'impresa “solo se indicati nell'inventario”.

La Corte di Cassazione disattende le disposizioni di legge di cui all'art. 65, comma 3, del TUIR che prevede che gli immobili strumentali per natura siano da considerarsi strumentali, ai fini della determinazione del reddito, **solo se indicati nell'inventario**; sostiene che siano comunque da considerarsi strumentali i fabbricati utilizzati di fatto nell'esercizio dell'attività commerciale.

Di tutt'altro avviso sembra essere l'**Agenzia delle Entrate**, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che, in risposta ad un'istanza di interpello, quindi con efficacia solo nei confronti dell'interpellante, con Risoluzione del **3 agosto 2006 n. 96** precisa che:

- ai fini della qualificazione dei beni relativi all'impresa appartenenti agli Enti non commerciali, si applicano le medesime disposizioni dettate in materia di imprese individuali;
- richiama l'art. 144, comma 3, del TUIR, il quale precisa che, per l'individuazione dei beni relativi all'impresa, si applicano le disposizioni dei cui all'art. 65, commi 1 e 3-bis;
- sottolinea che, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del TUIR, si stabilisce che gli immobili indicati al comma 2 dell'art. 41 (immobili strumentali per natura) si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario;
- ricorda che gli immobili cosiddetti strumentali (sia per destinazione che per natura) ricevono la qualificazione di cespiti relativi all'impresa "soltanto a seguito di un preciso atto di volontà dell'imprenditore che si estrinseca nella loro inventariazione";
- che lo stesso criterio si applica anche nei confronti dei beni non strumentali che acquisiscono la qualifica di beni relativi all'impresa se indicati nell'inventario;
- sottolinea che la normativa vigente lascia alla discrezionalità dell'imprenditore individuale e, quindi, anche all'Ente non commerciale, la scelta di individuare il regime fiscale dei propri beni immobili;
- precisa che, in caso di successiva destinazione dell'immobile a finalità estranee all'esercizio di impresa (estromissione dalla sfera imprenditoriale per vendita od utilizzazione personale) con conseguente estromissione dalla sfera imprenditoriale, scatta il disposto dall'art. 86, comma 1, lettera c) e 3 del TUIR, con il conseguente assoggettamento della plusvalenza.

Per completezza, si ricorda che se un immobile non è "configurato relativo all'impresa", per lo stesso è obbligo versare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, l'imposta sui fabbricati (Quadro F).

Non è difficile prendere atto, con evidente sgomento, dello stato di autentico caos che regna in Italia in materia di **certezza del diritto**: al Giudice, che dovrebbe essere garante dell'*applicazione della legge*, viene consentito di derogarla in maniera palese e di sostituirsi al Legislatore imponendo criteri propri del tutto diversi da quanto stabilito in maniera espressa dalla legge medesima. Tutto ciò non agevola il compito degli operatori e dei diretti interessati, dal momento che, se si dovessero applicare i criteri della sentenza citata, non si avrebbero più gli elementi minimi per una corretta impostazione della gestione delle aziende né si conoscerebbero con la dovuta certezza le regole dell'imposizione fiscale.

E sul finire del 2006 anche la **Corte Costituzionale**, con Ordinanza n. 429/2006 (Decisione del 06/12/2006, depositata il 19/12/2006) nel "*giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c) del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs. 30 dicembre 1992 n. 504*", ha respinto l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in merito alla delega data ai Comuni con Decreto legislativo 446/97, di potere "*restringere o ampliare la portata delle esenzioni dall'imposta*". Queste le motivazioni addotte:

- l'art. 7, comma 1, lettera i), del Dlgs. 504/92 disciplina l'esenzione, per gli Enti pubblici e privati che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, dell'ICI sugli immobili destinati **esclusivamente** allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
- L'art. 59 comma 1, lettera c), del Dlgs 446/97 stabilisce che i Comuni possono "stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lettera i), del Dlgs 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, **oltre che utilizzati**, siano **anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore**".

I Comuni, pertanto, hanno la possibilità di escludere gli Enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dai soggetti esenti da ICI, limitando l'esenzione da ICI a favore degli Enti non commerciali ai soli fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7, con esclusione anche dei fabbricati ceduti eventualmente ad altri Enti non commerciali per la gestione delle stesse attività.

Per una più puntuale analisi delle motivazioni della Corte di Cassazione, riportiamo di seguito il testo quasi integrale della Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V Civile, 20 ottobre 2006, n. 22587.

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE, 20 OTTOBRE 2006, N. 22587

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF E ILOR - ALBERGO - IMPRESA INDIVIDUALE - BENE STRUMENTALE - CESSIONE A TITOLO ONEROSO - PLUSVALENZA

Omissis.

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14985/01 R.G., proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., e Agenzia delle Entrate, Ufficio di Forlì, domiciliati in Ro., via De.Po., n.(...), presso l'Avvocatura Generale dallo Stato, che li rappresenta e difende per legge

- *ricorrenti*

contro

Sa.Pr., elettivamente domiciliato in Ro., via To., n.(...), presso l'Avvocato Ma.Co., rappresentato e difeso dall'Avvocato Ma.Ma., per procura speciale in calce al controricorso

- *controricorrente*

avverso la sentenza n. 91/1/00 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, depositata il 14.4.2000.

Omissis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento notificato il 9.12.1994 l'Ufficio delle Imposte Dirette di Forlì rettificò il reddito dichiarato dal Signor Pr.Sa. nel 1989, recuperando a tassazione, ai fini IRPEF e ILOR, un reddito d'impresa di Lire 523.000.000, ed applicando sanzioni ed interessi corrispondenti, quale plusvalenza per l'avvenuta cessione a titolo oneroso, nell'anno 1988, di un immobile adibito ad albergo e gestito come tale, fino alla vendita, da parte del contribuente; il quale fece ricorso contro l'accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale della stessa città, sostenendo che detto immobile doveva considerarsi bene personale, non aziendale, non essendo mai stato inserito nel registro dei beni ammortizzabili né essendo mai state effettivamente ammortizzate le spese d'acquisto e quelle per i miglioramenti. La sentenza n. 71 del 1996, con cui la Commissione adita aveva accolto il ricorso, respingendo l'obiezione del Fisco secondo cui si trattava di bene strumentale per destinazione, utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale e quindi ad essa appartenente, fu impugnata dall'Ufficio davanti alla Commissione

Tributaria Regionale dell'Emilia e Romagna che, con la sentenza citata in epigrafe, rigettate le eccezioni di carattere formale sollevate dall'appellante, respinse il gravame, avendo ritenuto corretta la decisione di primo grado, per cui l'immobile in questione, adibito ad albergo, doveva essere classificato come bene strumentale per natura (non per destinazione: fermo restando che anche in tal caso, secondo la normativa all'epoca vigente, non opererebbe alcuna presunzione legale di appartenere all'impresa) e, pertanto, non poteva essere annoverato fra i beni aziendali, in mancanza d'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l'Amministrazione Finanziaria, con un solo motivo, cui resiste l'intimato contribuente mediante controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omissis.

Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione Finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle seguenti norme:

- articolo 77, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91 (T.U.I.R.), come modificato dall'articolo 58, co. 1, legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- articoli 40 (come modificato dall'articolo 2 D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 163, con effetto a partire dal periodo d'imposta successiva a quello in corso al 31.12.1987) e 54 T.U.I.R..

Sostiene che, contrariamente alla tesi accolta dalla Commissione Regionale, anche prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo 77 T.U.I.R., dall'articolo 58, c. 1, legge n. 413/1991, un bene strumentale per natura, come l'albergo di cui si tratta, utilizzato dallo stesso possessore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 40, c. 2, I parte, T.U.I.R., doveva considerarsi pertinente all'impresa, non al patrimonio personale dell'imprenditore individuale, in virtù di presunzione legale, senza bisogno di fornire la prova - ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione del bene stesso a titolo oneroso (articolo 54, co. 1, lett. a, T.U.I.R.) - della destinazione aziendale dell'immobile mediante iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili; che la mancata iscrizione in detto registro rileva, invece, nella ben diversa ipotesi, contemplata dall'articolo 40, c. 2, II parte, T.U.I.R., in cui l'imprenditore/proprietario non inserisce il bene nel processo produttivo o non lo utilizza direttamente per l'esercizio dell'impresa.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Debbono essere rigettate, innanzitutto, le ulteriori eccezioni d'inammissibilità del motivo, perché asseritamente nuovo e, comunque, generico.

Afferma in proposito il resistente che l'Amministrazione avrebbe introdotto, solo in questa sede, una generica ed immotivata censura fondata sulla pretesa inconferenza

della distinzione fra strumentalità del bene "per natura" e "per destinazione", al fine di farne discendere comunque l'applicabilità di una presunzione assoluta di appartenenza di tale bene all'impresa; senza peraltro criticare la statuizione (conseguente ad un accertamento di mero fatto) del giudicante a quo, circa la caratteristica di "bene strumentale per natura" attribuita all'immobile di proprietà personale dell'imprenditore.

Al contrario, la surriferita censura, pertinente alla corretta interpretazione delle norme di legge implicate (articoli 40, c. 2, e 77 T.U.I.R.), non può considerarsi "nuova", giacché non modificata l'originaria causa petendi né introduce lei giudizio un diverso tema d'indagine (Cass. nn. 4335/2002, 464/2002); col motivo di ricorso in esame l'Amministrazione non si limita, peraltro, ad una generica confutazione delle tesi accolte dal giudicante d'appello, ma le critica mediante specifiche argomentazioni di carattere ermeneutico, che il Collegio ritiene fondate, per le ragioni esposte di seguito.

Si premette che, in tema di determinazione della base imponibile di tributi diretti, costituiscono ("si considerano") beni strumentali ai sensi dell'articolo 40, c. 2, T.U.I.R., e per quanto qui interessa, gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore.

Se si tratta d'immobili - sempre "relativi" ad imprese commerciali, la cui destinazione, cioè, sia da considerare "inerente" all'esercizio dell'impresa (Cass. n. 10943/1999) - che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la "strumentalità" sussiste, anche se non sono utilizzati o se sono utilizzati da soggetto diverso dal possessore (Cass. n. 12386/2004): salvo quanto disposto, con riferimerito all'imprenditore individuale, dal successivo articolo 77, circa la necessità che, in tal caso ed ai suddetti fini, detti immobili siano iscritti nell'inventario o, se si tratta d'impresa minore (articolo 79, T.U.I.R.), nel registro dei beni ammortizzabili.

Il comma 2 dell'articolo 40 cit. contiene, quindi, due ipotesi distinte: la prima di esse riguarda gli immobili destinati dal possessore e da lui utilizzati esclusivamente e direttamente per l'esercizio dell'impresa.

In tal caso, detti immobili "si considerano" strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, per presunzione di legge ed a prescindere dall'iscrizione di essi negli appositi registri aziendali.

Il caso in esame rientra nei limiti di questa prima ipotesi, essendo pacifico in causa che il contribuente era proprietario e possessore dell'immobile da lui destinato ad albergo ed utilizzato esclusivamente da lui medesimo per l'esercizio della propria impresa alberghiera.

La seconda ipotesi - la cui disciplina normativa sarebbe pure teoricamente applicabile, *ratione temporis*, in questo giudizio, essendo stata introdotta dal-

l'articolo 2, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165 con efficacia dal periodo d'imposta successivo al 31.12.1987 - non interessa affatto il caso in esame. Essa, invero, si riferisce ad una fattispecie diversa, in cui il possessore d'immobile "relativo" ad un'impresa commerciale non lo utilizza o non lo utilizza direttamente, avendolo concesso in locazione o in comodato. Solo in questa ipotesi - cui accenna la seconda parte del comma 2 del citato articolo 40 - la destinazione all'esercizio dell'impresa (relatività), e quindi l'assoggettabilità a tributo, è subordinata alla sussistenza di due condizioni: che l'immobile abbia caratteristiche tali da non poter essere destinato ad uso diverso da quello aziendale senza radicali trasformazioni (articolo 40, c. 2, cit.), e che - qualora si tratti d'imprenditore individuale - il bene risulti iscritto negli appositi registri (articolo 77, c. 1, u. p.).

Ovviamente, il fatto che la stessa norma consideri "relativi all'impresa", a determinate condizioni (fra cui l'iscrizione nei registri), anche altre categorie di beni dell'imprenditore, è indifferente ai fini del presente giudizio, in cui rileva non la distinzione fra immobili strumentali "per natura" e "per destinazione", bensì, ai sensi del citato articolo 40, quella fra immobili strumentali utilizzati direttamente dal possessore/imprenditore (come nel caso di specie) ed immobili strumentali non utilizzati nell'impresa o utilizzati da soggetto diverso dal possessore.

Si deve ritenere, in conclusione, che gli immobili relativi ad imprese commerciali individuali, aventi carattere strumentale ed utilizzati dal possessore/imprenditore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sono "relativi all'impresa", in base al combinato disposto degli articoli 40, c. 2, e 77, c. 1, T.U.I.R., a prescindere dall'iscrizione nei registri d'inventario o dei beni ammortizzabili. Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di detti beni concorrono quindi a formare il reddito soggetto ad imposizione diretta, ai sensi dell'articolo 54, c. 1, lett. a), stesso Testo Unico.

A tale criterio di giudizio vorrà uniformarsi la diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, cui la causa deve essere rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata, dovendosi accogliere il ricorso per le ragioni suesposte.

Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare fra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna.

NOTIZIE DAL FOND.E.R.:

RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE DEGLI ADERENTI A FOND.E.R.

*Bruno De Simone*¹

In vista dell'inizio delle azioni a sostegno della formazione dei lavoratori degli Enti aderenti a FOND.E.R. (il primo Bando è stato pubblicato il 22 dicembre 2006²), il Fondo ha ritenuto opportuno rilevare le esigenze formative degli aderenti in materie nelle quali la normativa vigente impone di effettuare periodici percorsi di aggiornamento e in quelle materie particolarmente rispondenti al fabbisogno di formazione della tipologia di Enti ai quali il Fondo si rivolge.

La Tavola 1, riportata di seguito, riassume i risultati di tale rilevazione sintetizzati per regione e per singolo corso formativo. L'iniziativa di FOND.E.R. ha riscontrato la risposta di circa 300 Enti aderenti al Fondo per un coinvolgimento di quasi 4200 lavoratori. L'indagine ha rilevato l'interesse degli Enti su 8 differenti corsi di formazione:

- A) Gestione ed amministrazione degli Enti Ecclesiastici e delle Imprese non profit;
- B) Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- C) Addetti al Pronto Soccorso;
- D) Sistema di gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000;
- E) Igiene alimentare per responsabili di mense;
- F) Operatore Socio – Sanitario (O.S.S.);
- G) Tecniche di comunicazione e relazione;
- H) Aggiornamento per docenti di sostegno.

Come si evince dalla tabella, gli Enti che hanno risposto all'iniziativa coprono tutte o quasi le regioni d'Italia. Esaminando il dato "Totale numero lavoratori per regione", si nota come le regioni con la più ampia partecipazione siano, per il centro – nord, il Lazio, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Nell'Italia meridionale si distinguono, in particolare, la regione Campania con 531 lavoratori distribuiti in modo pressoché omogeneo per tutti i corsi formativi; la Puglia e la Sicilia, rispettivamente, con 481 e 325 lavoratori.

Prendendo in considerazione il dato "Totale numero lavoratori per corso", risulta evidente come i percorsi formativi che hanno destato maggiore interesse da parte degli Enti aderenti siano il corso "Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro" con 855 lavoratori ed i corsi

¹ Bruno De Simone – Responsabile Area Organizzazione FOND.E.R.

² Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria per la presentazione dei Piani Formativi visitare il sito <http://www.fonder.it>

“Addetti al Pronto Soccorso” e “ Tecniche di comunicazione e relazione”, entrambi con quasi 900 lavoratori³.

Tavola 1 – Rilevazione esigenze formative aderenti FOND.E.R.: sintesi per regione

	Corso A	Corso B	Corso C	Corso D	Corso E	Corso F	Corso G	Corso H	Tot. Lav. x regione
Regioni	N.° Lav.	N.° Lav.	N.° Lav.	N.° Lav.	N.° Lav.	N.° Lav.	N.° Lav.	N.° Lav.	
Abruzzo	4	15	21	17	15	10	18	0	100
Basilicata	0	1	0	0	0	1	0	0	2
Calabria	4	14	13	2	2	4	0	7	46
Campania	20	161	82	43	53	57	55	60	531
Emilia R.	2	8	45	8	27	4	45	13	152
Friuli V. G.	6	15	8	4	14	4	59	32	142
Lazio	26	110	117	77	45	29	35	51	490
Liguria	0	19	15	33	4	5	23	2	101
Lombardia	22	94	148	18	35	6	102	45	470
Marche	6	14	21	1	29	35	7	0	113
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piemonte	5	49	46	35	46	60	192	6	439
Puglia	8	111	31	116	21	9	134	51	481
Sardegna	6	18	29	1	11	4	2	6	77
Sicilia	28	46	59	30	10	16	124	12	325
Toscana	2	32	71	5	10	0	15	0	135
Trentino A. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbria	0	10	13	26	11	0	5	0	65
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veneto	26	138	170	34	63	11	59	21	522
Tot. Lav. x corso	165	855	889	450	396	255	875	306	4.191

Corso A	Gestione ed amministrazione degli Enti Ecclesiastici e delle Imprese non Profit
Corso B	Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro
Corso C	Addetti al Pronto Soccorso
Corso D	Sistema di gestione della Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000
Corso E	Igiene Alimentare per responsabili di mense
Corso F	Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)
Corso G	Tecniche di comunicazione e relazione
Corso H	Aggiornamento per docenti di sostegno

³ Il Fondo provvederà al più presto all’organizzazione e all’erogazione dei corsi formativi sull’intero territorio nazionale.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE CLASSI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO RELATIVE ALL'A.S. 2007/2008

(Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 74/2006 – Prot. n. 11668)

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione sono propedeutiche e funzionali alla gestione del servizio scolastico; segnano anche un momento significativo, che va oltre la mera procedura organizzativa, nei rapporti tra genitori, studenti, docenti e scuole. Sono uno strumento di politica attiva rispetto all'equità e alla certezza del servizio erogato. Una buona gestione delle iscrizioni permette un avvio tranquillo dell'anno scolastico; è l'occasione per avviare un dialogo positivo dell'istituzione scolastica con i genitori e con gli studenti che per la prima volta entrano in contatto con la scuola.

Scuola e società civile

Per il collegio dei docenti, a cui compete l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF), deliberato dal Consiglio di Istituto, la fase delle iscrizioni rappresenta la sintesi dell'azione educativa e formativa; è l'occasione per valorizzare l'autonomia anche con l'eventuale progettazione della quota di istituto del 20% del curricolo (compensazione tra discipline, introduzione di nuove attività o discipline e progetti di recupero/arricchimento). Per i genitori l'iscrizione costituisce un momento

significativo nel rapporto con l'istituzione scolastica. Tale rapporto si concretizza tra l'altro nell'esercizio di scelta delle opportunità formative offerte dal sistema di istruzione e nella consapevole condivisione del POF, che viene consegnato ad ogni genitore al momento dell'iscrizione.

Per gli studenti l'ingresso nella scuola o il passaggio, anche a seguito di iniziative di orientamento, ad un altro ordine o grado di istruzione segnano l'avvio o la continuità del percorso di crescita. Per gli studenti di lingua nativa non italiana è la presa di contatto con una nuova cultura, una diversa lingua e una fase nell'impegnativo percorso dell'integrazione. Al momento dell'iscrizione alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria tutti gli studenti ricevono copia dello statuto degli studenti e delle studentesse.

Per l'Amministrazione scolastica l'iscrizione è la base per una serie di fasi, adempimenti e procedure di programmazione da cui dipende il regolare avvio dell'anno scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale, conferimento degli incarichi, ecc.).

Da gennaio a settembre

L'Amministrazione e le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, riserveranno particolare cura alle operazioni di iscrizione, dalle quali dipendono in maniera rilevante la definizione degli assetti organizzativi e funzionali del sistema scolastico, nonché la programmazione e destinazione delle risorse e la predisposizione dell'accoglienza.

In particolare, la funzionalità e l'accuratezza delle procedure di iscrizione sono fondamentali per il controllo dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Tali procedure sono peraltro alla base della costruzione delle anagrafi scolastiche, importante strumento per prevenire i fenomeni di evasione e di dispersione. Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e periferiche, chiamano in causa anche l'attività di soggetti e livelli istituzionali delle realtà interessate (Regioni ed Enti locali). Questi, in sinergia col sistema scolastico, svolgono una importante opera a supporto e sostegno dell'organizzazione del servizio (rete scolastica, integrazione dell'offerta formativa, servizi complementari di trasporto e di mensa, disponibilità di strutture edilizie, ecc.).

L'andamento delle iscrizioni rivela, altresì, tendenze e orientamenti di cui i diversi soggetti interessati possono tener conto per una equilibrata e funzionale determinazione degli assetti e della distribuzione dei percorsi di istruzione e di formazione sul territorio. Per l'anno scolastico 2007-2008 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è fissato al 27 gennaio 2007.

Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono le seguenti opportune istruzioni e indicazioni.

1. Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2007, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2008. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2007.

Particolare attenzione va riservata alla gestione delle liste d'attesa al fine di assicurare pari condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio. Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per i bambini e le bambine che compiono i tre anni a gennaio.

L'offerta relativa alla scuola dell'infanzia è garantita da Stato, Comuni e scuole paritarie. Anche per tale ragione, gli Uffici Scolastici Regionali concorrono, attraverso i propri Uffici provinciali e d'intesa con gli Enti Locali, all'attivazione di opportune forme di coordinamento, in modo da:

- consolidare la generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della

- dinamica della domanda;
- razionalizzare l'offerta da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse disponibili;
- rispondere al meglio alle richieste dei genitori.

1.1 Regime transitorio per l'a.s. 2007-2008

Limitatamente all'a.s. 2007-2008, ai sensi del decreto legge n. 173/2006 convertito con legge n. 228/2006, è prorogato il regime transitorio relativo all'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 59/2004.

Alla luce delle suaccennate considerazioni, come già disposto per l'anno in corso, ferme restando le preclusioni individuate in sede ARAN per un'attuazione generalizzata dell'istituto dell'anticipo, non si esclude che, a livello locale, la frequenza per l'anno scolastico 2007/2008 di coloro che compiono i tre anni entro il mese di febbraio 2008 possa trovare ambiti di praticabilità, nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni interessati, anche a seguito di informazione alle parti sociali.

Tali intese sono volte a garantire l'esistenza dei necessari requisiti, quali disponibilità di strutture, di dotazioni, di risorse professionali, di modalità organizzative, di posti una volta azzerate le liste di attesa; requisiti e condizioni che, ad ogni buon conto, si richiamano di seguito:

- esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso

previsti dalla previgente normativa;

- disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
- assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc..

Ulteriori condizioni per qualificare l'organizzazione didattica sono individuate dal protocollo sottoscritto in data 5 ottobre 2005 da ANCI e coordinamento interassociativo per le scuole dell'infanzia (www.anci.it), che può costituire utile base di riferimento per le intese locali. *Omissis*.

1.2 Gli orari di funzionamento

Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50 ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni orarie, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.

2. Scuola primaria

Hanno l'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2007; possono iscri-

versi, altresì, quelli che li compiono entro il 31 dicembre 2007 e, per anticipo (cfr. successivo paragrafo 2.1), coloro che li compiono entro il 30 aprile 2008. I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento. Le domande di iscrizione, al di fuori del territorio di appartenenza, sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto. Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori possono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

2.1 Gli anticipi di iscrizione alla I classe

I genitori hanno la possibilità di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per l'anno scolastico 2007-2008 tale possibilità riguarda, pertanto, i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 30 aprile 2008.

La scuola, cui consegue l'obbligo di accettazione, è impegnata ad assicurare nei confronti degli alunni, i cui genitori hanno richiesto l'iscrizione anticipata, una particolare attenzione per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento, soprattutto tenendo conto dei ritmi di apprendimento e dei tempi di attività.

2.2 Gli orari di funzionamento

Il Piano dell'Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie.

All'atto delle iscrizioni, compatibilmente con le disponibilità di posti e di servizi, i genitori possono effettuare la scelta del tempo scuola ordinario o del tempo pieno.

Le dotazioni di organico del personale docente della scuola primaria assicureranno l'organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria di 27 ore (pari a 891 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 3 ore (pari a 99 ore annue).

L'offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.

Inoltre, sulla base delle quote d'organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo pieno funzionanti a 40 ore settimanali.

Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).

Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano l'autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).

3. Scuola secondaria di primo grado

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione per l'anno scolastico 2007-2008 alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2006-2007 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta,

dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 gennaio 2007, alla istituzione scolastica interessata.

3.1 Orari di funzionamento

Il Piano dell'Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie.

All'atto dell'iscrizione, compatibilmente con le disponibilità dei posti e dei servizi, i genitori possono effettuare la scelta del tempo scuola – ordinario o prolungato - nell'ambito della previsione normativa e in continuità con le proposte delle scuole stesse.

Le dotazioni di organico del personale docente della scuola secondaria di I grado assicureranno l'organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria di 29 ore (pari a 957 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 4 ore (pari a 132 ore annue).

L'offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.

Inoltre, sulla base delle quote d'organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori modelli organizzativi unitari di tempo prolungato fino a 40 ore settimanali.

Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%,

ecc.).

Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano l'autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).

Per l'anno scolastico 2007/2008, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 59/2004 e dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, art. 1, comma 7, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la messa a regime della scuola secondaria di primo grado, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni.

3.2 L'insegnamento delle lingue comunitarie

Nelle discipline obbligatorie rientrano l'insegnamento della lingua inglese (mediamente per tre ore settimanali) e di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali).

In proposito, si conferma anche per il prossimo anno l'impossibilità di attuare la previsione normativa (comma 2, art. 25, decreto legislativo n. 226/2005) relativa all'insegnamento della lingua inglese per cinque ore settimanali con l'impiego del monte ore della seconda lingua comunitaria. È stato infatti prorogato al 2008-2009 l'avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione, con il quale tale insegnamento potenziato dovrà raccordarsi.

4. Istituti comprensivi

Nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.

Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 gennaio 2007.

5. Scuola secondaria di II grado

Gli alunni che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame di Stato hanno l'obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo, ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. Le domande di iscrizione relative agli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, andranno indirizzate all'istituto secondario di II grado prescelto.

Le domande in questione saranno presentate alle scuole secondarie di I grado frequentate, le quali provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 27 gennaio 2007, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 5.1.

Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza di informare le famiglie che l'iscrizione alle prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il vigente ordinamento, per l'intera durata del corso di studi previsto.

Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado.

5.1 Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale

La legge finanziaria 2007 stabilisce la prosecuzione, anche per il prossimo anno scolastico, dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati in attuazione dell'Accordo-quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.

I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sono definiti d'intesa tra i competenti Assessorati delle rispettive Regioni e gli Uffici scolastici regionali e sono oggetto di una tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.

6. Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

In una scuola che ha a cuore il percorso di ogni studente, che non lascia indietro nessuno e che non lascia solo nessuno, si impone una seria riconsiderazione dell'obbligo d'istruzione come impegno per il diritto personale di ciascuno. In particolare si invitano gli Uffici scolastici regionali a sviluppare una efficace azione di prevenzione e contrasto.

6.1 Il riemergere dell'evasione scolastica

Nuove emergenze o nuovi aspetti dell'evasione scolastica sono oggetto di crescente preoccupazione; per quanto limitato sia il fenomeno, alcune realtà

di disagio sociale e culturale stanno facendo riemergere un problema che si riteneva superato.

Occorre assicurare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo, con una vigilanza attenta rispetto all'istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di immigrazione e ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

L'Amministrazione, con rinnovato impegno, assicurerà tempestività degli interventi e accuratezza nel lavoro di vigilanza. *Omissis*.

7. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, vanno osservate le seguenti procedure.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola frequentata, il quale rilascia al genitore il nulla osta al trasferimento, trasmettendo d'ufficio alla scuola di destinazione tutta la documentazione relativa all'alunno. In caso di modifica di domanda di iscrizione già presentata è necessario un nulla osta da richiedere al dirigente scolastico della scuola a cui è la domanda medesima è stata inoltrata. Si richiama l'attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di provenienza, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente scolastico della scuola di destinazione.

Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova

iscrizione.

8. Alunni con cittadinanza non italiana

La presenza, in continuo aumento, di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la nostra scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione e di integrazione.

È opportuno ricordare che tutti i minori, presenti sul territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi dell'articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell'immigrazione e sulle condizioni dello straniero", hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno; sono altresì soggetti all'obbligo di istruzione se in età di legge. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.

I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, in attuazione del citato art. 45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- del corso di studi eventualmen-

- te seguito nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.

Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione dei minori stranieri e creare i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell'attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del DPR 394/1999, nonché alle Linee guida emanate da questo Ministero (cfr. circolare n. 24 del 1° marzo 2006). Si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell'as-

solvimento dell'obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado. *Omissis.*

11. Privacy e trattamento dei dati sensibili

Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono esser interessate all'acquisizione e al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici su questo particolare aspetto della privacy e sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).

Omissis.

Firmato
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/03/06- 14/04/06	0,633413	0,475050	0,375	0,850059
15/04/06- 14/05/06	0,870942	0,653507	0,500	1,153207
15/05/06- 14/06/06	1,187648	0,890736	0,625	1,515736
15/06/06- 14/07/06	1,266825	0,950119	0,750	1,700119
15/07/06- 14/08/06	1,504355	1,128266	0,875	2,003266
15/08/06- 14/09/06	1,662708	1,247031	1,000	2,247031
15/09/06- 14/10/06	1,662708	1,247031	1,125	2,372031
15/10/06- 14/11/06	1,504355	1,128266	1,250	2,378266
15/11/06- 14/12/06	1,583531	1,187648	1,375	2,562648

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
La Spezia	Sr. Daniela Gallo	0187/258233	0187/258262
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano